

**CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
A FAVORE DEI PRESIDENTI SOCIETA SPORTIVE AFFILIATE FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 16.06.2020 fino al 16.06.2021.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Contraente: il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza di assicurazione

Fase giudiziale: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria

Fatto illecito: l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

Premio: la somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa

Società: CATTOLICA ASSICURAZIONI

Spese di giustizia: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

Spese di soccombenza: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa

Vertenza: il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

COSA È ASSICURATO

OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servano agli Assicurati per la difesa dei propri interessi, nei casi di seguito indicati.

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato dalla Società;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- Le spese legali sono coperte per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Copertura: nei limiti del massimale indicato in polizza (salvo quanto di seguito diversamente previsto)

Limiti: nessun limite per anno assicurativo

ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Presidente FIR;
- Il Segretario FIR;
- Nr. 4 Dirigenti FIR;
- Nr. 1 Responsabile Ufficio legale FIR;
- Nr. 21 Presidenti dei Comitati regionali Delegati Regionali e Delegati delle provincie di Trento e Bolzano;
- Nr. 634 Rappresentanti legali delle rispettive ASD affiliate FIR – Federazione Italiana Rugby Presidenti delle società sportive FIR "Zebre e Benetton";
- componenti Comitato Cittadella di Parma (nr. 3 persone);
- Nr. 1 Manager Accademia di Remedello;
- Nr. 1 Manager Centro di Formazione Permanente Prato;
- Nr. 1 manager Centro Permanente di Formazione Roma;
- Nr. 1 Manager Centro di Formazione Permanente di Milano
- Nr. 1 Manager Centro di Formazione Permanente di Treviso.

CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti:

- **nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti all'atto costitutivo e dallo statuto;**

- **in relazione a sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale;**

nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

4. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia opera a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono coperte le spese per le vertenze che insorgano nell'ambito della materia relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei seguenti casi:

- a. difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- b. per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a 250 euro.

La garanzia opera anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, **solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico della FIR.**

Le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso la FIR.

6. Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti

Sono coperte le spese sostenute:

- dal contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; non sono coperte le spese sostenute **nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**

La garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il contraente.

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

8. Opposizione a sanzioni amministrative

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiore a € 1.000 (mille).**

Sono **escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal contraente.**

COVID-19 – Retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se l'Assicurato sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto. A tal proposito, l'Assicurato è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di Cattolica Assicurazioni dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19. Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

MASSIMALE

Le garanzie di polizza operano con un massimale pari a:

- € 40.000 per sinistro senza limite annuo per le vertenze civili
- € 75.000 per sinistro senza limite annuo per le vertenze penali

Viene applicato uno scoperto pari al 10% ma non inferiore a € 1.500,00 per sinistro e per persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri, ossia gli eventi avvenuti:

- **dalla data di efficacia della copertura Assicurativa per:**

- il danno o presunto danno extra contrattuale;
- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
 - **dopo un periodo di Carenza di 90 giorni in tutte le restanti ipotesi.**

QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Casi specifici:

Con riguardo ai casi assicurati:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge

COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione di Tutela Legale.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

SPESE ESCLUSE:

1. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
2. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
3. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dalla Compagnia;
4. spese per l'indennità di trasferta;
5. spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
6. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
7. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
10. spese non concordate con la Compagnia;
11. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

La Società inoltre **non copre**:

1. nella garanzia delitti dolosi: **le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione** con decisione passata in giudicato, **derubricazione** da doloso a colposo e **archiviazione** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste
2. nella garanzia istituti o enti pubblici di assicurazioni: **le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente**
3. nella garanzia danni causati: **le spese sostenute a primo rischio**
4. nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative:
 - **le spese sostenute per le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e**

corrispettivi di pubblici servizi

- le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente
- 5. le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
- 6. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

VERTENZE ESCLUSE:

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

12. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
13. materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto alle garanzie "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", "responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti" ed opposizione alle sanzioni amministrative;
14. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
15. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
16. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme, salvo che per gli Enti Del Terzo Settore che operano nell'ambito della Protezione Civile
17. diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
18. proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
19. fatti dolosi delle persone assicurate;
20. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
21. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività;
22. compravendita o permuta di immobili;
23. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
24. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
25. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
26. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
27. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
28. vertenze con la Società;
29. adesione ad azioni di classe (class action);
30. difesa penale per abuso di minori.

LIMITI DI COPERTURA

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio**
2. **Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente**
3. Le garanzie "Salute e sicurezza nei posti di lavoro" e "Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti" **coprono le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)**
4. La garanzia opzionale opposizione a sanzioni amministrative **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 1.000 (mille)**
5. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.**

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente polizza, nei limiti del massimale e delle garanzie non opera.

OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI” TUTELA LEGALE – CHE OBBLIGHI HO?

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Compagnia nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
2. L'assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
3. L'assicurato ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere alla compagnia di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.

CASI SPECIFICI

1. L'assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate dalla compagnia:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo. In tal caso l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Compagnia la copia della sentenza definitiva.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la compagnia in merito alla gestione del sinistro ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. L'assicurato deve comunicare alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
4. Ogni spostamento della sede dell'Associazione va comunicato alla Società.

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

LA DENUNCIA DEL SINISTRO DEVE ESSERE PRESENTATA:

- tempestivamente alla MAG JLT SPA
- **nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza**
- comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'ASSICURATO PUÒ DENUNCIARE I NUOVI SINISTRI UTILIZZANDO:

DENUNCIA SINISTRI:

e-mail:

SINISTRIFIR@MAGJLT.COM

NOTA BENE

L'assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la compagnia indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Compagnia gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Compagnia gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Compagnia di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto in base a quanto stabilito dal presente contratto in caso "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini indicati in caso di "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Compagnia.

La compagnia può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la compagnia assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, la compagnia rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.